



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI DA BORDO DELLE NAVI MERCANTILI IN SOSTA NEL PORTO DI TARANTO ED IN RADA (ARTT. 164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016 E SMI).

CIG: 757434533A

Risposte ai quesiti

<p>Quesito n. 1: <i>“se è possibile utilizzare impianti di destino oltre i confini della provincia di Taranto”</i></p> <p>Risposta al quesito n. 1: In base a quanto previsto dalla normativa vigente all’art. 182 del D.Lgs. 152/06 co 3. <i>“È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”.</i></p> <p>E ancora all’art. 182-bis.: <i>“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:</i></p> <p><i>a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;</i></p> <p><i>b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;</i></p> <p><i>c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.”</i></p> <p>All’art. 200 del D.lgs. 152/06 è previsto tra l’altro, che <i>“La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o)”.</i></p> <p>Pertanto, ricadendo il Comune di Taranto nel territorio dell’ex ATO TA/1, ora ATO Provincia di Taranto, lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire nella Provincia di competenza presso l’impianto pubblico di trattamento dei rifiuti solidi urbani.</p>
<p>Quesito n. 2: <i>“se si utilizzasse un impianto di sterilizzazione ubicato in provincia di Taranto una volta effettuato il trattamento se il rifiuto può essere portato fuori provincia.”</i></p> <p>Risposta al quesito n.2: In ottemperanza a quanto previsto dal DM 22 maggio 2001 all’art. 1 co. 1 <i>“I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l’approvvigionamento dell’equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate al comma 4 dell’art. 3; detti rifiuti possono essere smaltiti in discarica previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate al comma 4 dell’art. 3 anche nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto l’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti medesimi abbia già realizzato e messo in esercizio l’impianto di sterilizzazione”.</i></p> <p>Pertanto i rifiuti devono essere conferiti in impianti di incenerimento. L’utilizzo di un impianto di sterilizzazione è possibile esclusivamente nell’ipotesi che <i>“non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale”</i> ovvero nell’ipotesi <i>“..in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto l’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti medesimi abbia già realizzato e messo in esercizio l’impianto di sterilizzazione”.</i></p>

In relazione a quanto precede <i>"i rifiuti di cui all'art. 1, dopo la sterilizzazione, possono essere conferiti anche in impianti di discarica per rifiuti urbani"</i> , pertanto la fattispecie è da ricondurre a quanto precedentemente riportato al quesito n. 1.
Quesito n. 3: <i>"se le navi da cui si prelevano i rifiuti sono solo UE o anche extra UE e se esistono procedure diverse di gestione e quali sono."</i>
Risposta al quesito n. 3: Il porto di Taranto è porto di categoria II, classe I ovvero: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale. Le navi che approdano nel porto di Taranto sono provenienti sia da paesi UE che extra UE. In relazione alle procedure per la gestione del servizio di che trattasi le stesse devono essere conformi alla normativa vigente e coerenti a quelle previste dal piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti in ambito portuale approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1407, in data 12/06/2015.

Il RUP
Giuseppe Lecce (*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Data iniziale di pubblicazione sul profilo del committente: 11.09.2018

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto

U:\CONCESSIONI\1819_C _raccolta_rifiuti_navi_18-24\quesiti\quesiti.doc